



LEGA PRO

COMUNICATO N. 111/DIV – 11 FEBBRAIO 2025

111/396

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 7, 8, 9, e 10 FEBBRAIO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 7, 8, 9, e 10 Febbraio 2025

7^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALBINOLEFFE	RENATE
ARZIGNANO V.	LUMEZZANE
ATALANTA U23	VIRTUS VERONA
CALDIERO TERME	PERGOLETTESE
FERALPISALO'	L.R. VICENZA
LECCO	PRO VERCELLI
NOVARA	ALCIONE MILANO
PADOVA	PRO PATRIA
TRIESTINA	TRENTO
UNION CLODIENSE	GIANA ERMINIO

1-0	CAMPOBASSO
1-1	CARPI
0-3	MILAN FUTURO
0-1	PERUGIA
2-0	PINETO
2-1	RIMINI
1-1	SESTRI LEVANTE
3-1	TERNANA
1-0	TORRES
0-1	VIRTUS ENTELLA

PONTERA	0-2
PESCARA	1-2
LUCCHESI	0-2
VIS PESARO	0-1
LEGNAGO SALUS	1-0
ASCOLI	2-0
PIANESE	2-3
AREZZO	3-1
GUBBIO	0-0
SPAL	2-1

GIRONE C

ACR MESSINA
CASERTANA
CROTONE
FOGGIA
JUVENTUS NEXT GEN
LATINA
MONOPOLI
SORRENTO
TEAM ALTAMURA
TURRIS

AZ PICERNO	0-0
AUDACE CERIGNOLA	0-1
POTENZA	4-1
AVELLINO	1-0
BENEVENTO	2-0
CAVESE	1-0
CATANIA	1-2
TARANTO	6-0
GIUGLIANO	0-1
TRAPANI	0-4

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 10 e 11 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:



"

GARE DEL 7, 8, 9, e 10 FEBBRAIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare della settimana giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CARPI, CATANIA, FOGGIA, PERUGIA, PESCARA, PINETO, LATINA, LECCO, MONOPOLI, RIMINI, TEAM ALTAMURA, TERNANA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 4.000,00

SESTRI LEVANTE

A) per l'indebita presenza nella zona antistante gli spogliatoi, al termine della gara, di 4/5 soggetti non identificati ma riconducibili alla società, i quali si avvicinavano all'Arbitro e, mentre percorreva tutto il tragitto che conduce agli spogliatoi, proferivano parole irrispettose e ingiuriose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l'operato;

B) per avere, uno dei predetti sostenitori, lanciato in direzione dell'Assistente Arbitrale n. 2 un accendino che cadeva a circa un metro di distanza dallo stesso, senza conseguenze;

C) per indebita presenza nei pressi degli spogliatoi, al termine della gara, di una persona non identificata ma riconducibile alla società, il quale proferiva parole irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale e in particolare parole offensive nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 1;

D) per avere, due persone che indossavano accessori con emblemi della società SESTRI LEVANTE avvicinato e toccato il IV Ufficiale e proferito nei confronti della Quaterna Arbitrale parole irrispettose e ingiuriose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 1, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. IV Ufficiale).

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua competenza in ordine alla identificazione dei soggetti autori delle condotte di cui sopra e per l'eventuale seguito ai sensi dell'art. 118 C.G.S.

AMMENDA € 3.000,00

FOGGIA

A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (80% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 1° minuto del primo tempo, al 31°, al 48° e al 52° minuto del secondo tempo, quattro petardi di elevata intensità, sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. al 37° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;

3. al 37° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;

4. al 46° minuto del primo tempo, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze;

5. al 14° minuto del secondo tempo, due lattine vuote, un accendino e una bottiglietta d'acqua semivuota sul terreno di gioco, senza conseguenze;

6. al 64° minuto della gara, una bottiglietta d'acqua semivuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud:

1. al 6° e all'8° minuto del secondo tempo, puntato ripetutamente un raggio laser luminoso di colore verde in direzione dei giocatori avversari e in particolare del portiere e della Quaterna Arbitrale;

2. al 14° minuto del secondo tempo, puntato nuovamente e ripetutamente un raggio laser luminoso in direzione dei giocatori avversari e della Quaterna Arbitrale, costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti al fine di consentire allo speaker di poter effettuare l'annuncio rivolto ai tifosi di interrompere l'uso del predetto laser; annuncio effettuato precedentemente per altre tre volte.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, al 9°, al 10°, al 14°, al 21° e al 42° minuto del primo tempo quindici petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. lanciato, al 13° e al 14° minuto del primo tempo e durante l'intervallo, tre petardi di elevata intensità sul terreno di gioco, che danneggiavano quattro mattoncini di due pannelli LED;

3. lanciato, durante l'intervallo, quattro petardi di elevata intensità nei pressi della porta d'ingresso dello spogliatoio riservato alla squadra del Taranto, così determinando un ritardo di 17 minuti nella ripresa del secondo tempo in quanto i predetti lanci impedivano l'uscita dagli spogliatoi dei tesserati e della Quaterna Arbitrale;

4. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;

B) per avere, i suoi sostenitori (60%), posizionati nel Settore Curva, intonato:

1. al 62° e al 68° minuto della gara un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte in entrambe le circostanze;

2. all'88° e al 90° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati e il ritardo nella ripresa del secondo tempo di gioco), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento dei pannelli LED, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.500,00

CROTONE per avere, circa la metà dei suoi sostenitori (50%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, all'8° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi avversari di altra squadra, ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare riprovevolezza della condotta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 27° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 58° minuto della gara, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 28° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al 20° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, due petardi nel proprio Settore senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

NOVARA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa 30), posizionati nel Settore Tribuna Centrale, durante la gara e al termine della stessa, intonato cori offensivi nei confronti dei tesserati avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

TRIESTINA

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 50%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 1° minuto del primo tempo, e al 46° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per tre volte; B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 30%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 2°, al 16° e al 18° minuto del primo tempo e al 47° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per una volta (al 2° minuto del primo tempo e al 47° minuto del secondo tempo) e per due volte (al 16° e al e 18° minuto del primo tempo).

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., integrazione r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

BENEVENTO per avere i propri sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Est, al 35° minuto del primo tempo, esposto uno striscione non autorizzato per circa un minuto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **18 FEBBRAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

TALDO CARLO (CASERTANA)

per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **10 APRILE 2025**

MAI NICOLO' (SESTRI LEVANTE)

per aver, al termine della gara, tenuto una condotta minatoria, irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti del Quarto Ufficiale in quanto, mentre lasciava il recinto di gioco per recarsi negli spogliatoi, lo avvicinava pronunciando parole irrispettose e irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

AMMONIZIONE (I INFR)

BOSCAGLIA ROCCO (LATINA)
LONGO DIEGO (SESTRI LEVANTE)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCOLINO RAFFAELE (AVELLINO)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo usciva dall'area tecnica e lo spintonava, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

TOSCANO DOMENICO (CATANIA)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, usciva dall'area tecnica e protestava platealmente nei loro confronti, proferendo nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ZAURI LUCIANO (FOGGIA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva dall'area tecnica protestando nei suoi confronti e tirava un pugno contro la propria panchina, in segno di protesta.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 1.000,00

CUSATIS GIOVANNI

(ALCIONE MILANO)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione alle offese ricevute, si avvicinava alla balaustra che separa il recinto di gioco dal rettilineo della Tribuna Centrale e gesticolava in modo provocatorio, provocando la reazione degli stessi per poi essere allontanato dai propri dirigenti.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FOSCHI LUCIANO

(RENATE)

AMMONIZIONE (II INFR)

GATTUSO GIACOMO

(NOVARA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DIANA AIMO

(FERALPISALO')

BANCHINI MARCO

(PRO VERCELLI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MOLINA JUAN IGNACIO

(SPAL)

per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, a seguito di un contrasto aereo e mentre entrambi i giocatori si trovavano a terra, lo colpiva volontariamente con una manata al volto, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARSURA DAVIDE

(ASCOLI)

per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in gioco e a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza della caviglia senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la natura del gesto, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

TRIBUZZI ALESSIO

(AVELLINO)

111/402

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in reazione ad una manata ricevuta, senza alcuna possibilità di giocare il pallone in quanto il gioco era stato interrotto, lo afferrava per il collo con la mano spingendolo con violenza a terra, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, la delicatezza della parte del corpo attinta e la perpetrazione del gesto a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 1).

TASCONE SIMONE (FOGGIA)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito di un provvedimento da parte dell'Arbitro, colpiva il calciatore avversario TRIBUZZI ALESSIO con la mano aperta sul braccio, provocando la reazione di quest'ultimo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

AMORAN TOLUWANIMI PETE (PERUGIA)

per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva volontariamente con una manata al volto, facendolo cadere a terra e procurandogli un forte dolore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell'avversario attinta e la perpetrazione della condotta a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARIOLATO FABIO (ARZIGNANO V.)

per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DE RISIO CARLO (MONOPOLI)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

D'AMICO FELICE (TEAM ALTAMURA)

per avere, dopo il fischio finale, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestare l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CASTELLANO FABIO (TURRIS)

per avere, al 32° minuto circa del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto protestava platealmente e pronunciava al suo indirizzo frasi ingiuriose ed irrispettose, per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BERRA FILIPPO	(BENEVENTO)
SCARINGI MATTIA	(GIANA ERMINIO)
SIATOUNIS ANTONIOS	(POTENZA)
PEREZ GANFORNINA FRANCISCO	(TEAM ALTAMURA)
NDIAYE MAISSA CODOU	(TURRIS)
KARIC NERMIN	(VIRTUS ENTELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BARONE LUMAGA MARIO (CAVESE)

per avere, al termine della gara, mentre le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco ed erano dirette verso gli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, lo colpiva alle spalle con la mano aperta e con notevole forza all'altezza della nuca, procurandogli dolore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della condotta dopo il termine della gara (r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO	(AVELLINO)
SILVESTRI LUIGI	(TRAPANI)
MUNARETTO ANDREA	(UNION CLODIENSE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PEDICILLO LEONARDO	(ACR MESSINA)
FOSSATI MARCO EZIO	(ALBINOLEFFE)
CIAPPELLANO DANIELE	(ALCIONE MILANO)
CAPOMAGGIO GALO	(AUDACE CERIGNOLA)
LIBERA HERGHELIGIU DENIS ANDREA	(FERALPISALO')
TOZZUOLO ALESSANDRO	(GUBBIO)
DORE SALVATORE	(LEGNAGO SALUS)
CANNAVARO ADRIAN	(NOVARA)
PARKER SEAN	(PERGOLETTESE)
SQUIZZATO NICCOLO	(PESCARA)
DE LEO LORENZO ANDREA	(RENATE)
AWUA THEOPHILUS	(SPAL)
D ORAZIO LUDOVICO	(SPAL)

CORREIA OMAR (TRIESTINA)
BIONDI KEVIN (UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)
MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)
COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA)
DI MARIO STEFANO (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CHIOSA MARCO (AREZZO)
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO (AVELLINO)
MARRAS TOMMASO SIMONE (CALDIERO TERME)
PANELLI TOMMASO (CARPI)
PERETTI MANUEL (CAVESE)
VITALE GAETANO (CAVESE)
LAMESTA ALESSANDRO (GIANA ERMINIO)
TIRELLI MATTIA (GIANA ERMINIO)
MARRONE LUCA (LECCO)
SCANZI MATTEO (LUMEZZANE)
TORRASI EMANUELE (PERUGIA)
FERRI DAVIDE (PRO PATRIA)
DURMUSH MERT MYUSLYUM (SESTRI LEVANTE)
RAO EMANUELE (SPAL)
DE BOER KEES CORNELIS H (TERNANA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

ITALENG NGOCK JONATHAN (PONTEDERA)
VASSALLO FRANCESCO (RENATE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BUHEL MARCEL (ACR MESSINA)
PETERMANN DAVIDE (LATINA)
MARTIC MANUEL (LECCO)
DALMAZZI ALESSANDRO (LUMEZZANE)
JAOUHARI ZAID (PERGOLETTESE)
CLEMENTE GIANLUCA (PRO VERCELLI)
CANNAVO KEVIN (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CRIMI MARCO (ACR MESSINA)
AURILETTO SIMONE (RENATE)
GIORICO DANIELE (TORRES)
GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO)
DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ODJER MOSES	(ASCOLI)
VANO MICHELE	(CASERTANA)
CELEGHIN ENRICO	(GIUGLIANO)
SANDON THOMAS	(L.R. VICENZA)
IMPROTA RICCARDO	(LATINA)
MASTROIANNI FERDINANDO	(LATINA)
CATANESE GIOVANNI	(LUCCHESE)
LANCINI EDOARDO	(PESCARA)
DE MARINO DAVIDE	(PRO VERCELLI)
ROSETTI MANUEL	(SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (III INFR)

GAROFALO VINCENZO	(ACR MESSINA)
MONTINI ALBERTO	(AREZZO)
CURADO MARCOS	(ASCOLI)
ACHIK ISMAIL	(AUDACE CERIGNOLA)
BIANCHINI GIANCARLO	(AUDACE CERIGNOLA)
PARODI GIANLUCA	(CALDIERO TERME)
MONDONICO DAVIDE	(CAMPOBASSO)
LLANO MASSA MANUEL TADEO	(CASERTANA)
DE PAOLI ANDREA	(CATANIA)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS	(CROTONE)
BOCI BRAYAN	(FERALPISALO')
KIYINE SOFIAN	(FOGGIA)
TURICCHIA RICCARDO	(JUVENTUS NEXT GEN)
MARENCO FILIPPO	(LATINA)
FURLAN JACOPO	(LECCO)
MARINO ANDREA	(LECCO)
CORTI NICCOLO	(LUMEZZANE)
BIANCHI NICOLO	(PADOVA)
CAPOFERRI MATTIA	(PERGOLETTESE)
COLOMBO MATTEO	(PIANESE)
MORETTI ANDREA	(PONTEDERA)
BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO	(SESTRI LEVANTE)
BRUSCAGIN MATTEO	(SPAL)
IDDA RICCARDO	(TORRES)
REGONESI IACOPO	(UNION CLODIENSE)
SINANI ISMET	(UNION CLODIENSE)
RISPOLI FABIO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)

ROSSONI STEFANO GIOVANN	(ARZIGNANO V.)
ALESSIO FILIPPO	(ATALANTA U23)
ARMELLINO MARCO	(AVELLINO)
NICOLETTI MANUEL	(AZ PICERNO)
CORTESI MATTEO	(CARPI)
KONTEK IVAN	(CASERTANA)
DI TACCHIO FRANCESCO	(CATANIA)
SANNIPOLI DANIEL	(CAVESE)


ZUNNO MARCO	(FOGGIA)
FRIGERIO MARCO ROMANO	(LECCO)
CASAROTTI ENRICO	(LEGNAGO SALUS)
DAGOSTINO SAMUELE	(LUMEZZANE)
IORI MATTIA	(LUMEZZANE)
GERARDINI FILIPPO	(NOVARA)
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN	(PADOVA)
IENCO SIMONE	(PINETO)
VIVOLI NICCOLO	(PONTEDEIRA)
MALAGRIDA LORENZO	(RIMINI)
GRANDE MICHELE	(TEAM ALTAMURA)
DIAKITE ADAMA	(TORRES)
TOSCANO MARCO	(TRAPANI)
FIORDILINO ANTONIOLUCA	(TRIESTINA)
GIANNONE LUCA	(TURRIS)

AMMONIZIONE (I INFR)

GELLI JACOPO	(ACR MESSINA)
MORSELLI FABIO	(ALCIONE MILANO)
RAFFAELLI MATTEO	(ASCOLI)
CERESOLI ANDREA	(ATALANTA U23)
CHIARELLO RICCARDO	(CAMPOBASSO)
DINI ANDREA	(CATANIA)
RAIMO ALESSANDRO	(CATANIA)
FORNITO GIUSEPPE	(CAVESE)
MARCHISANO MATTEO	(CAVESE)
DA RIVA JACOPO	(FOGGIA)
SARR AMADOU MAKHTAR	(FOGGIA)
POMPEU DA SILVA RONALDO	(L.R. VICENZA)
DI DIO FLAVIO	(LECCO)
TANCO SIMMERMACHER GREGORIO JOSE'	(LEGNAGO SALUS)
GUCHER ROBERT	(LUCCHESI)
CAPELLI ALESSANDRO JULI	(PADOVA)
GOMEZ MARQUEZ JOSE ANTONIO	(PERUGIA)
CALVANI SIMONE	(PONTEDEIRA)
DE VITIS ALESSANDRO	(RIMINI)
PIU ALESSANDRO	(SESTRI LEVANTE)
FIRENZE MARCO	(UNION CLODIENSE)
CECCACCI MIRCO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze l'11 Febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani